



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI PARMA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|----------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | CAVANI | ITALO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BANDINI | IVANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FERRARIO | ANTONIO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 358/2017
depositato il 11/07/2017

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07820170003259513 IRES-ALTRO 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07820170003259513 IRES-ALTRO 2014
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07820170003259513 IVA-ALTRO 2013
- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 07820170003259513 IVA-ALTRO 2014

contro:

AG. RISCOSSIONE PARMA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.
VIA GIUSEPPE GREZAR, N°14

difeso da:

proposto dal ricorrente:

difeso da:

~~FAMBELO GIUSEPPE~~
~~VIALE TANARA 6 43121 PARMAS~~

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 358/2017

UDIENZA DEL

12/11/2018 ore 09:00

N° 38/2019

PRONUNCIATA IL:

12 NOV. 2018

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

12 FEB. 2019

Il Segretario



Dipartimento
delle Finanze

Fatti di Causa

impugna la cartella di pagamento n. 00032595 inviata da Equitalia Servizi di Riscossione con cui quest'ultima le ha intimato il pagamento di € 470.769,15 su impulso dell'ente iscrittore a ruolo, ovvero l'Agenzia delle Entrate di Parma, per effetto della liquidazione di imposte varie delle annualità 2013 e 2014.

Censura, in primo luogo, la mancata indicazione del calcolo degli aggi e degli interessi così violando l'art. 7 dello statuto del contribuente e il diritto di difesa.

Sul punto, precisa che non sono state determinate in modo chiaro le modalità di conteggio, con riflessi anche verso l'aggio: il computo degli interessi non deve risultare criptico.

In ordine all'aggio, la ricorrente eccepisce l'incostituzionalità dello stesso per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, considerando che quanto richiesto dall'Agente della riscossione si rivela sproporzionato rispetto all'attività svolta dal medesimo.

Per quanto concerne gli altri motivi di ricorso, la società si duole del procedimento di notifica dell'atto opposto.

Deduce, dopo aver fatto notare le "criticità" derivanti dalla mancata applicazione dell'art. 149 bis Cpc alle notifiche delle cartelle di pagamento, l'illegittimità dell'atto notificato basandosi sul fatto che siccome quest'ultimo è in formato CADES, non se ne garantisce integrità e immutabilità.

Contesta ancora la ricorrente, sotto altro profilo, la legittimità dell'atto ricevuto essendo, questo, in formato pdf e non in quello previsto dal D. Lgs. 82/005, ovvero in p7m: solo questo, a dire della società, garantirebbe integrità e immutabilità del documento.

Assume con altro motivo di ricorso la sussistenza della nullità della cartella per omessa indicazione del responsabile di procedimento, avanzando per di più la lesione di principi costituzionali.

Per quanto sopra esposto, chiede di annullare o dichiarare nulla ovvero inefficace la cartella di pagamento impugnata, per le ragioni esposte in ricorso e, in via subordinata, la sospensione del giudizio con rinvio degli atti alla Consulta relativamente alla illegittimità dell'art. 17 D. Lgs. 112/99.



Col favore delle spese di lite, questa la domanda del difensore, distratte ad esso come antistatario.

Si costituisce in giudizio l'Agente della riscossione (ora, AdE-R ex lege) con propria costituzione del 31/7/2018, facendosi rappresentare e assistere da un difensore esterno, specificatamente un legale del foro di Ancona.

In via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto tardivamente: la resistente assume l'esistenza della opposizione agli atti esecutivi il che avrebbe obbligato la società ricorrente alla notifica nei termini di 20 giorni rispetto alla ricevuta cartella, in questa circostanza disattesi.

Quanto al merito, se del caso, replica che sulla notifica via PEC la ricorrente afferma di averla ricevuta e impugnata e, perciò, ogni eventuale e possibile vizio risulta sanato.

E tale evento, sebbene non sia prevista la firma digitale dell'atto notificato, ha riflessi positivi per l'Agente della riscossione poiché l'averlo evocato in giudizio sta a significare che la cartella di pagamento è riconducibile alla sfera dell'autorità amministrativa procedente.

Parimenti, il documento informatico inviato alla società è l'unico documento originale trasmesso dall'Agente della riscossione, cosicché non vi è necessità di alcuna attestazione di conformità all'originale.

Circa la motivazione della cartella di pagamento, l'Agente della riscossione si è attenuto al modello conforme al DM di cui all'art. 50 Dpr 602/73, senza prevedere sanzioni particolari in caso di omessa indicazione del responsabile di procedimento.

Sul punto del calcolo degli interessi di mora, la resistente fa rilevare che gli elementi di calcolo sono predeterminati e conoscibili ex lege, pure agevolmente ricavabili "nel mondo telematico".

Inoltre, in assenza di contestazione non vi è inversione di onere della prova.

Infine, la debenza e la misura dell'aggio sono stabiliti per legge (art. 17 ex D. Lgs. 112/99) e la recente pronuncia della Consulta – n. 65/2018 – ne ha sancito la legittimità.

Conclude chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso per tardività oppure in via subordinata il rigetto dell'opposizione proposta, con vittoria delle spese di giudizio.

La ricorrente, con memoria del 31/10/2018, pregiudizialmente obietta la legittima costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, avendo questi conferito mandato ad litem ad un difensore esterno alla struttura, in contrasto con l'art. 11 del D. Lgs. 546/92, novellato dal D. Lgs. 156/2015.

Ne deriva, per la ricorrente, la inammissibilità della costituzione in giudizio da parte dell'agente della riscossione.

Relativamente alle difese avversarie, la invocata tardività del ricorso non sussiste per effetto dell'osservanza dell'art. 21 del P.T. a mente del quale l'impugnazione della cartella e del ruolo avvengono nei termini di 60 giorni, e non di 20.

Si riporta alle motivazioni di ricorso, soffermandosi sulla questione del calcolo degli interessi e degli aggi.

Quanto al primo aspetto, indica nutrita giurisprudenza della S.C. e del merito con cui si evidenzia che il contribuente deve essere messo in grado di verificare la correttezza del calcolo.

Sul secondo, riferito all'aggio, pur ribadendo la necessità di invocare l'iter di incidente di costituzionalità, tiene a sottolineare che l'aggio va commisurato all'effettivo servizio svolto dal concessionario della riscossione, la cui indicata percentuale a prescindere dall'effettiva attività riscossiva deve risultare come compenso effettivo.

Fra l'altro, assume ancora la ricorrente, questa modalità potrebbe configurarsi come aiuto di stato in contrasto con le norme dell'Unione.

Rinnova le domande già esposte in ricorso.

Motivi in Diritto

§1) Le parti in causa, da una parte la ricorrente società costituita in modo cartaceo e dall'altra l'Agente della riscossione, a mezzo SIGIT, in via telematica, promuovono due eccezioni, contrapposte, il cui esito, se accolte, comporta una trattazione del giudizio con esclusione del merito.

§1-a) È preliminare, peraltro rilevabile ex officio, affrontare la tempestività del ricorso proposto dalla società ricorrente, ritenuta non tale dalla difesa dell'Agente della riscossione.

La tesi addotta dalla resistente non coglie nel segno.

La parte pubblica trascura che la cartella di pagamento qui opposta, la quale porta a conoscenza del contribuente il ruolo in cui è iscritto il debito erariale vantato dall'ente creditore, è impugnabile se portante una pretesa – come nella fattispecie de qua – tributaria, nei termini di giorni 60 (sessanta) dall'avvenuta ricezione della stessa cartella.

Per precisione sono gli articoli 19 [atti impugnabili: ... *lett. d) il ruolo e la cartella di pagamento;*] e 21 [*Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.*] del D. Lgs. 546/92 che confermano l'infondatezza dell'argomento dedotto dalla resistente.

Né ha miglior sorte l'assunto per il quale si sarebbe nel caso di una opposizione agli atti esecutivi (v. pag. 2 costituzione difesa Agente della riscossione).

Se così fosse, la giurisdizione cui adire sarebbe stata e dovuta essere quella del G.O. e non quella ora avanti la Commissione Tributaria (G.T.).

E ciò per il dictum dell'art. 2, citato D. Lgs. 546, a mente del quale <<Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria **successivi alla notifica della cartella di pagamento** e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del Dpr 602/73, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo Dpr.>>

Quindi, erroneamente, la resistente confonde gli atti successivi alla notifica della cartella dalla notifica della cartella medesima la quale, come detto, è impugnabile avanti le CC.TT. e nei termini di 60 gg.

Perciò, il ricorso è tempestivo e rispettoso della disciplina di cui al D. Lgs. 546/92.

§1-b) Accoglibile, invece, la pregiudiziale della ricorrente sollevata nella memoria illustrativa ex art. 32 Processo Tributario.

Contesta la ricorrente che la costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, cra ADE-R, a mezzo di un difensore esterno alla struttura amministrativa debba

ritenersi tamquam non esset, cioè mai avvenuta poiché in violazione dell'art. 11 comma 2° del D. Lgs. 546/92.

Tale comma, rivisitato con il D. Lgs. 156/2015 a far tempo dal 1°/1/2016, dispone che "L'ufficio dell'Agenzia delle Entrate e ... di cui al D. Lgs. 300/99, nonché dell'Agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata".

Secondo un recentissimo orientamento della S.C. (cfr. Cass. sez. V[^], Sentenza n. 28684/2018; conforme, CTP RE, n. 271/2018), cui questo Collegio intende aderire condividendone la conclusione nomofilattica ma modificando un suo proprio arresto, sussiste il vizio della rappresentanza processuale avanti i giudici di merito (a differenza del giudizio di Cassazione), delle Amministrazioni fiscali, fra le quali è oggi ricompresa l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, se queste non stanno in giudizio con chi sovrintende la struttura oppure con funzionario o soggetto dello stesso organo titolato alla difesa e alla rappresentanza dell'Ente amministrativo.

La decisione di avvalersi di avvocati del libero foro per la difesa in giudizio per essere valida presuppone, così si premura a specificare la Corte di legittimità, in linea generale: a) che si sia in presenza di un *caso speciale*; b) che intervenga una preventiva, apposita e motivata delibera dell'organo deliberante; c) che tale delibera sia sottoposta agli organi di vigilanza; d) che sia prodotta in giudizio idonea documentazione in merito alla sussistenza dei due suddetti elementi.

Pertanto, laddove il mandato conferito all'avvocato del libero foro (ed è il caso della procura al legale dell'agente della riscossione) sia stato rilasciato senza il vaglio dell'organo di vigilanza e non ricorra un caso di urgenza oppure non si sia in presenza di un documentato conflitto di interessi reale, tale atto è nullo ed è suscettibile di sanatoria soltanto nei limiti stabiliti dall'art. 125 Cpc e a certe condizioni ma esclusivamente per i giudizi di merito.

Nella procura ad litem, allegata al fascicolo processuale telematico, non si desume alcun elemento che avrebbe consentito l'esistenza della titolarità processuale di un rappresentante eterno: non vengono indicati né l'atto organizzativo generale del nuovo ente contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, né la specifica e motivata deliberazione del nuovo ente che indichi



(così da renderle controllabili da parte degli organi di vigilanza) le ragioni che, nella concretezza del caso, giustificerebbero tale ricorso in alternativa alla regola generale (la difesa in proprio dell'Ente).

La carenza di una valida delibera di tal guisa comporta il difetto dello ius postulandi del difensore, rilevabile anche d'ufficio (v. Cass. n. 21296/11; SS.UU. n. 11531/2009).

Ne consegue che l'invalidità della procura produce la nullità della costituzione in giudizio dell'Agente della riscossione, ed ogni atto prodotto non porta alcun effetto giuridicamente valevole per il medesimo Agente.

§2) La dichiarata errata costituzione in giudizio non comporta il conseguente accoglimento del ricorso, essendo comunque presente nel fascicolo processuale l'atto impugnato il quale ha, pur sempre, la propria valenza giuridica.

Da questo presupposto, ovvero che la cartella di pagamento è agli atti ed è stata regolarmente oggetto di opposizione tributaria, le doglianze allegare dalla ricorrente non si ravvisano fondate, nel senso che nessun vizio è attribuibile alle formalità notificatorie.

La notificazione, indipendentemente dalla modalità, è lo strumento con cui il soggetto creditore, in questo l'Agente della riscossione, cerca di portare a conoscenza del contribuente, presunto debitore, la pretesa creditoria.

L'aver impugnato la cartella di pagamento, acclusa anche al ricorso, determina il raggiungimento dello scopo, risultando inutile stabilire se la notificazione sia avvenuta via PEC e se la cartella sia stata formata con caratteristiche CADES o PADES (tali forme sono equivalenti, sia pure con le differenti estensioni in p7m e pdf; cfr. Cass. SS.UU. n. 10266/2018).

In pratica, la proposizione del ricorso avverso la cartella di pagamento sana ogni eventuale vizio o irregolarità che la società ricorrente ha invocato, eliminando ogni ombra di nullità o di inesistenza sulla notificazione.

Con riferimento alla sottoscrizione della cartella, rappresenta uno ius receptum il principio secondo cui <<in tema di riscossione delle imposte, la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'Autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento



essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973; la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell'esattore ma solo la sua intestazione>> (cfr. ex multis Cass. n. 26053/2015).

Solo per puntualizzazione, non ha pregio la censura sulla mancata indicazione del responsabile di procedimento, posto che nella cartella di pagamento appare ben chiaro sia il nominativo responsabile dell'ente che ha iscritto a ruolo è la sig.ra Simonetta Cifonelli e sia quello dell'Agente della riscossione che è il sig. Leonardo Arrigoni (v. pag. 7 Cartella di Pagamento).

§3) Confermata la regolarità della notificazione dell'atto impugnato e la legittimità del medesimo, quanto alla sua formazione e alla sua validità come efficacia giuridica, alcuna doglianza è rivolta nei riguardi della pretesa creditoria dell'Ente che ha iscritto a ruolo relativa agli anni d'imposta 2013 e 2014.

Quindi, se ne ritrae che la società abbia fatto acquiescenza verso le somme richieste in pagamento.

§3-a) La ricorrente, soltanto, censura le voci per interessi e per l'aggio applicato dall'Agente della riscossione, e, a tal riguardo, ne richiede la conseguente nullità dell'atto opposto.

Va subito chiarito che un eventuale vizio, se sussistente, di una parte della posta creditoria non conduce, in linea generale, alla nullità o alla inefficacia della cartella di pagamento.

Proprio la giurisprudenza richiamata dalla ricorrente prova il contrario nel senso che quella parte, e soltanto quella, verrà travolta dall'accoglimento del motivo attinente alla medesima.

Iniziando dalla questione degli interessi, la conseguente contestazione della ricorrente merita condivisione nei termini appresso esplicitati.

In effetti, facendo doverosa osservanza della ormai consolidata giurisprudenza della S.C. (ma, anche, si profila un parallelo e costante filone di merito), il principio di diritto consta che "La cartella di pagamento deve indicare le modalità di calcolo degli interessi, in modo da consentirne il controllo da parte del contribuente ai



fini di un effettivo esercizio del diritto di difesa da parte dello stesso.” (v. Cass. n. 1311/2018, Sentenza V[^] sez.; in analogia, cfr. Cass. n. 15554/2017)

Una recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 17765/2018) va oltre e afferma che “il contribuente deve essere messo in condizioni di verificare la correttezza di siffatto calcolo [e la sua correttezza], senza essere obbligato ad attingere aliunde le nozioni giuridiche necessarie per ricostruire il metodo seguito dall’Ufficio nei diversi periodi considerati”.

Il caso trattato dalla Corte Suprema ha visto avvalorare le tesi del Giudice di seconde cure il quale ha ritenuto nulla la cartella (in parte qua) in quanto “*conteneva solo la cifra globale degli stessi, senza l’indicazione del procedimento di calcolo e delle aliquote prese a base delle singole annualità*”.

Non vi è dubbio che ciò che la S.C. ha esaminato si rivela assai analogo alla censura mossa dalla ricorrente.

L’esame della cartella di pagamento lo evidenzia: numerose righe indicanti gli interessi dovuti, senza alcun cenno a quale sorte capitale fossero riferiti; nessuna menzione al tasso applicato e di quale tipologia; nessun minimo procedimento almeno indiretto, che potesse far pervenire agli importi dovuti.

Se ne può avere riprova, in via mediata, dal fatto che spesso la riga per interessi è sotto alla sanzione, di modo che si potrebbe anche inferire che siano riconducibili alle sanzioni stesse (fermo restando che le sanzioni non producono interessi: v. Cass. n. 16553/2018).

Nelle informazioni utili, quale luogo deputato per l’incombenza, addirittura vi è solo scritto che “*le somme aggiuntive che spettano all’ente creditore sono ulteriori oneri accessori a carico del debitore ...; il calcolo delle somme aggiuntive maturate fino alla data ... è effettuato direttamente dall’ente che ha emesso il ruolo ...*”.

Anche questa apparente indicazione del come interpretare gli importi a titolo di interessi (o ccdd. **somme aggiuntive**, essendo irrilevante il nomen iuris attribuito) non fa che suffragare la fondatezza del motivo di ricorso sulla non intelligibilità del calcolo degli interessi.

Avrebbe potuto l’Agente della riscossione, a fronte di tale doglianza specifica, chiamare in giudizio l’ente che ha iscritto a ruolo la somma creditoria (ex art. 39



D. Lgs. 112/1999) onde poter contraddire validamente alle eccezioni della ricorrente.

In conclusione, nell'accoglimento della censura avverso la posta creditoria per interessi, questi vanno annullati per le ragioni suesposte.

§3-b) Per quanto concerne l'aggio, identificati come oneri di riscossione nella cartella di pagamento, la norma che governa tale classificazione di accessorio finanziario è l'art. 17 del D. Lgs. 112/1999.

A pagina 11 della cartella di pagamento, ivi viene specificato che <<gli oneri di riscossione rappresentano le somme dovute per il funzionamento del servizio nazionale di [della] riscossione>>.

Prima facie, se si pone attenzione alla succitata funzione dell'onere riscossivo, impropriamente detto aggio, è facile poter qualificare il medesimo come un vero e proprio tributo.

Difatti, è la natura stessa del tributo che non prevede una sorta di contropartita a fronte di un servizio o di una prestazione.

Quanto ripetuto e precisato nella cartella di pagamento, sebbene la frase corrisponda con l'incipit dell'art. 17 innanzi detto, non coincide però con la ratio dell'articolo 17 il cui concetto giuridico e concreto è incentrato negli <<oneri di riscossione e di esecuzione commisurati ai costi per il funzionamento del servizio [di riscossione e non della riscossione]>>.

Nemmeno trova albergo nella consolidata giurisprudenza della S.C. (v. Cass. n. 3524/18; Cass. n. 1311/18) secondo la quale "l'aggio ha natura retributiva e non tributaria, né tanto meno sanzionatoria ... lasciando al legislatore la fissazione dei criteri di quantificazione del **compenso** – Cass. n. 5154/2017".

Lo stesso Giudice di terza istanza afferma ancora che i compensi per l'azione di riscossione sono finalizzati alla diretta remunerazione delle somme da recuperare nei confronti del debitore.

Appurata la particolarità del servizio che svolge l'Agente della riscossione, questo viene pagato (ovvero retribuito e commisurato alla) sulla base dei costi sostenuti - effettivi e reali - per il servizio di riscossione e di esecuzione.

Io dispone, in modo palese, il comma 2° dell'art. 17 ivi prevedendo percentuali diverse a seconda della tempistica del pagamento da parte del debitore.



La predisposizione di aliquote predeterminate per l'attività di riscossione di entrate pubblicitarie non sconfina nel territorio della illegittimità e della irragionevolezza, purchè, come supra detto, quel servizio volto alla riscossione e alla eventuale fase dell'esecuzione venga (e sia stato) realmente posto in essere.

In buona sostanza, se il debitore con l'iscrizione a ruolo del proprio debito deve rifondere all'Agente della riscossione i costi [sostenuti] per il funzionamento - e il relativo svolgimento - del servizio di riscossione e se tale attività deve sfociare in un giusto compenso, quale ristoro e retribuzione, la contestazione in ricorso promossa dallo stesso debitore/contribuente con cui (v. pag. 9 Ricorso) si eccepisce l'inesistenza o la sproporzione del costo per l'attività svolta dall'Agente, comporta una inequivocabile inversione dell'onere della prova in capo all'esattore e la conseguente prova dell'esistenza di quei costi.

Del resto, non appare pretestuoso richiedere le ragioni di una spesa aggiuntiva di oltre circa € 26.000,00 per compensi, per riscuotere il carico debitorio.

Così e come, doveroso, appunto per la posizione pubblicitaria che assume l'Agente della riscossione, e necessario risulta essere la replica da parte dell'Agente medesimo, e cioè la dimostrazione che per l'esercizio di riscossione ha dovuto sostenere quell'importo indicato in cartella.

Diversamente operando e financo interpretando, si andrebbe in rotta di collisione con il consolidato orientamento della S.C. (dal quale non si ravvisano nuovi elementi per cui discostarsi) e con la evidente disposizione scaturente dall'art. 17 più volte detto.

Pertanto, laddove al creditore opposto, nello specifico l'Agente della riscossione, venga contestato il proprio credito, a questi incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 Cc: contestazione quanto ad effettività e a consistenza delle prestazioni eseguite come pure alla rispondenza delle somme richieste per le predette prestazioni (in analogia per crediti professionali legali, v. Cass. n. 712/2018; anche, n. 10408/18).

Né nella cartella di pagamento, fra le "informazioni utili", e nemmeno, ipotizzando di tenere conto delle difese dell'Agente della riscossione, dalle argomentazioni dedotte sul tema dell'aggio (v. pag. 13, Costituzione in giudizio del difensore esterno), si rinvergono le pezze giustificative dei costi sostenuti, con



la dovuta relativa dimostrazione per tabulas, per l'attività svolta dal citato Agente della riscossione.

In definitiva, in assenza di tale prova ovvero della giustificazione dei costi ribaltati sulla ricorrente, gli oneri della riscossione non possono ritenersi effettivamente sostenuti e vanno, di conseguenza, annullati.

§4) Complessivamente, la cartella di pagamento impugnata è da annullare nella parte riferita agli interessi indicati e agli oneri di riscossione richiesti; nel resto, rimane dovuta da parte della società ricorrente ogni altra pretesa creditoria.

Attesa la reciproca soccombenza delle parti in questo giudizio, questo costituisce giustificato motivo per la compensazione integrale delle spese di lite, fra le parti.


P. Q. M.

In parziale accoglimento del ricorso, dichiarato il difetto di rappresentanza processuale dell'Agenzia della Riscossione ex art. 11 D. Lgs. 546/92, annulla la cartella di pagamento relativamente alle poste creditorie per interessi e per oneri della riscossione; conferma, per l'effetto, la debenza e l'obbligo di pagamento di tutte le altre pretese creditorie indicate nella cartella suddetta.

Spese compensate.

Parma, li 12/11/2018

Il relatore-est.



Il Presidente

